

Adesione all'Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi

II CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione di cui si condividono le conclusioni, con la quale si propone di aderire all'Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi;
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 – 4° comma del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

1. di aderire all'Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi e di approvare contestualmente, lo statuto dell'Associazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione comporta un impegno di spesa di € 250,00 annue che trova capienza nei capitoli di competenza del settore Relazioni esterne e sarà impegnato con successivo atto dirigenziale;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del d. lgs. n. 267/2000

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: PD, PRC, IDV, PDCI, SEL, FI, VERDI. Astenuti: Assenti: FINALMENTE X SESTO, LN. Non partecipa al voto: AN

RELAZIONE

Nell'ambito dell'attività di solidarietà che da anni lega la nostra Città al popolo saharawi e dopo alcuni incontri organizzati da associazioni attive in Lombardia a cui ha partecipato anche l'amministrazione, è emersa la comune esigenza di costituire un coordinamento stabile tra i soggetti che operano sul territorio regionale sensibili alle tematiche della pace, ai diritti e alla cooperazione internazionale in favore di questo popolo.

E' nato così, nel marzo 2009, il Coordinamento degli enti e delle associazioni lombarde per la solidarietà al popolo Saharawi (del. G.C. n° 53 del 16.03.2009) i cui obiettivi sono:

1. appoggiare e promuovere campagne informative sulla difficile situazione del Sahara Occidentale portandola a conoscenza dell'opinione pubblica;
 2. facilitare la comunicazione tra le associazioni e gli enti aderenti, informando e divulgando iniziative locali, nazionali ed internazionali;
 3. organizzare momenti di progettazione e verifica comuni, ed eventualmente progetti comuni, negli ambiti di intervento del coordinamento;
 4. condurre l'interlocuzione con la Regione Lombardia e con altre istituzioni.
- Visto l'intensificarsi in questi 16 mesi, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale, dei progetti e delle proposte legate alla solidarietà col popolo saharawi sia autonome che nate dal coordinamento regionale;
 - sentendo la necessità di un confronto e di una collaborazione più allargata su questi temi;
 - avendo ricevuto in più occasioni l'invito ad aderire all'Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi, costituita a Firenze nel 2004;
 - essendo la maggior parte degli Enti e delle Associazioni particolarmente attive nella causa saharawi riunite in questa Associazione;
 - condividendo i principi di democrazia, ricerca di una soluzione di pace nel Maghreb, autodeterminazione del popolo saharawi nonché le attività di promozione di attività atte a creare un tessuto di solidarietà concreta che l'Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi dichiara nel proprio statuto;

con il presente atto si propone:

3. di aderire all'Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi e di approvare contestualmente, lo statuto dell'Associazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione comporta un impegno di spesa di € 250,00 annue che trova capienza nei capitoli di competenza del settore Relazioni esterne e sarà impegnato con successivo atto dirigenziale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del d. lgs. n. 267/2000

Il Direttore
Federico Ottolenghi

Sesto San Giovanni 18.05.2010



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO SAHRAWI

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea nazionale, Firenze 6.11.2004)

ARTICOLO 1 Costituzione

L'Associazione nazionale di solidarietà con il popolo saharawi (Anspas), di seguito detta Associazione, è un'organizzazione democratica che, sulla base della Piattaforma nazionale "Pace nel Sahara Occidentale e autodeterminazione del popolo saharawi", opera per:

- a) promuovere ogni iniziativa diretta a trovare una soluzione di pace nel Maghreb e a far valere il diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza del popolo saharawi;
- b) promuovere ogni iniziativa diretta a creare in Italia un tessuto di solidarietà concreta con il popolo saharawi e la Repubblica Araba Sahrawi Democratica (R.A.S.D.), attraverso campagne di informazione, scambi culturali e ogni forma di cooperazione e di aiuto umanitario.

Nello svolgimento della propria attività, e fino all'esercizio dell'autodeterminazione del popolo saharawi, l'Associazione opera in stretto coordinamento con il Fronte Polisario, riconosciuto dall'Onu e dall'Oua come legittimo rappresentante del popolo saharawi.

ARTICOLO 2 Soci

L'Associazione ha natura federativa. Riunisce e coordina i soggetti collettivi che intendono perseguire le finalità di cui all'art. 1.

Sono soci dell'Associazione i seguenti soggetti collettivi:

- a) le associazioni locali di solidarietà con il popolo saharawi regolarmente costituite aventi nel proprio Statuto le finalità di cui alle lettere a e b dell'art. 1, comma 2;
- b) i comitati promotori locali della solidarietà con il popolo saharawi che intendono perseguire le finalità di cui alle lettere a e b dell'art. 1, comma 2;
- c) le associazioni e gli enti di qualunque natura che intendono impegnarsi a raggiungere le finalità di cui alle lettere a e b dell'art. 1, comma 2;
- d) gli enti locali e territoriali che intendono impegnarsi a raggiungere le finalità di cui alle lettere a e b dell'art. 1, comma 2, anche mediante ordini del giorno, gemellaggi, cooperazione decentrata, e iniziative simili.

L'Esecutivo si pronuncia sulla ammissione dei soci.

I soci, in regola col pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto nell'Assemblea. I soci si impegnano a comunicare annualmente il rendiconto economico dell'attività a favore del popolo saharawi secondo le modalità di cui all'art. 11 e un rapporto annuale sulle attività svolte.



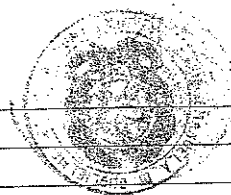
ARTICOLO 3 Scopi ed obiettivi

L'Associazione ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) attività di solidarietà con il popolo saharawi;
- b) attività di cooperazione internazionale, di aiuto umanitario e di emergenza, di assistenza sanitaria, con il Sahara Occidentale e i paesi che ospitano rifugiati o comunità saharawi all'estero, incluse le attività di collaborazione e di coordinamento con associazioni, enti, organizzazioni non governative;
- c) attività di promozione della cooperazione economica, tecnica e scientifica;
- d) accoglienza di minori saharawi per soggiorni estivi, per cure mediche, per attività ricreative e culturali;
- e) attività di assistenza sanitaria a favore dei saharawi;
- f) attività di formazione e di studio a favore dei saharawi;
- g) attività di informazione, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed internazionali, con particolare riguardo al parlamento italiano ed europeo, sulla situazione nel Sahara Occidentale e nel Maghreb;
- h) attività di promozione dei gemellaggi tra istituzioni ed associazioni democratiche italiane ed europee e quelle saharawi;
- i) attività di monitoraggio del processo di pace nel Sahara Occidentale e di autodeterminazione del popolo saharawi;
- j) attività di tutela dei diritti fondamentali nel Sahara Occidentale e nella regione;
- k) attività di tutela e di promozione dei diritti delle donne saharawi;
- l) attività di collaborazione e di sostegno con le organizzazioni della società civile saharawi e in modo particolare con le Associazioni dei lavoratori, dei giovani, delle donne, dei difensori dei diritti umani;
- m) attività di sostegno della rappresentanza del Fronte Polisario e della R.A.S.D. in Italia e in Europa;
- n) attività editoriali e di informazione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
- o) attività di ricerca e di documentazione;
- p) attività educative e formative, e in particolare di aggiornamento del personale della scuola;
- q) attività di conoscenza diretta e reciproca tra società italiana e saharawi, anche attraverso viaggi, scambi culturali e giovanili;
- r) attività di diffusione della cultura e dell'arte del popolo saharawi, anche attraverso spettacoli e manifestazioni di diversa natura;
- s) attività di promozione della realtà economica e produttiva dei saharawi;
- t) attività nel campo del terzo settore, dell'associazionismo, dell'economia sociale, della finanza etica;
- u) attività di formazione per cooperanti e per osservatori;
- v) rapporti con il Coordinamento europeo e con le altre associazioni di solidarietà con il popolo saharawi a livello europeo e internazionale.

L'Associazione a tal fine coordina l'attività dei suoi soci.





ARTICOLO 4 Sede ed organi

L'Associazione ha sede in Roma, e sedi decentrate di carattere operativo.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Esecutivo;
- c) la Segreteria nazionale;
- d) il Presidente;
- e) i Coordinamenti regionali;

ARTICOLO 5 Assemblea

L'Assemblea è la massima istanza rappresentativa dell'Associazione. E' composta da tutti i rappresentanti dei soci di cui all'art. 2.

I soci hanno diritto ad un voto ciascuno, qualunque sia il numero dei propri rappresentanti presenti.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Segretario, sentito il parere del Presidente, almeno una volta l'anno. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in regola col pagamento della quota sociale. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata dal Segretario, ovvero dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta motivata e scritta di almeno 5 soci in regola col pagamento della quota sociale.

Per modifiche dello Statuto è competente l'Assemblea in seduta straordinaria. In tali casi, per l'approvazione delle modifiche, l'Assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei soci in regola col pagamento della quota sociale, ovvero, in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti in regola col pagamento della quota sociale.

La convocazione delle Assemblee deve di norma avvenire mediante avviso scritto almeno quindici giorni prima della data fissata.

Alle Assemblee partecipano inoltre con diritto di parola, i cittadini italiani che sostengono l'Associazione con un contributo non inferiore a lire 100.000 (51,65 euro), i parlamentari italiani, eletti al Parlamento nazionale ed europeo, gli amministratori di Comuni, Province, Regioni, che condividono le finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 6 Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza dei presenti dall'Assemblea ordinaria.

Rappresenta l'Associazione, presiede le Assemblee e l'Esecutivo.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto. Assieme al Segretario e ai membri dell'Esecutivo mantiene i rapporti con le istituzioni sahrawi e con enti e istituzioni collegati all'Associazione, elabora i piani di lavoro e le iniziative da sottoporre all'Assemblea.





Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea ordinaria. Ad esso il Presidente può delegare sue funzioni. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Il Presidente può delegare il potere di firma per gli atti di disponibilità delle risorse dell'associazione al Tesoriere.

ARTICOLO 7 Segreteria nazionale

Il Segretario viene eletto dall'Esecutivo tra i suoi membri su proposta del Presidente o di almeno tre membri.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto. Ha responsabilità coordinativa e organizzativa quale membro dell'Esecutivo.

Su proposta del Segretario, l'Esecutivo elegge, anche al di fuori dei propri membri, due segretari aggiunti e il Tesoriere, che unitamente al Segretario, formano la Segreteria nazionale. I segretari aggiunti hanno il compito di coadiuvare il Segretario, che può delegare loro alcune funzioni.

ARTICOLO 8 Esecutivo

L'Esecutivo dirige l'Associazione, coordina l'attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, definisce i programmi di lavoro annuali e ne coordina la realizzazione.

E' composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un numero di membri definito dall'Assemblea ordinaria, anche sulla base delle competenze specifiche che si intendono attivare. Per questo motivo possono essere elette nell'Esecutivo anche persone che non rappresentano i soci. All'Esecutivo partecipano i rappresentanti dei coordinamenti regionali di cui all'art.9.

I componenti vengono eletti dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti, su proposta di almeno tre soci presenti. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il componente cessato può essere sostituito da altro, cooptato dall'Esecutivo a maggioranza assoluta.

L'Esecutivo elegge al suo interno il Segretario, e anche al di fuori dei propri componenti i segretari aggiunti e il Tesoriere.

Il Segretario può affidare a componenti dell'Esecutivo specifici incarichi.

L'Esecutivo si pronuncia sulla ammissione dei soci. Su istanza di uno qualsiasi dei suoi membri, si pronuncia sulla loro esclusione per gravi violazioni del presente Statuto, sentito il socio.

L'Esecutivo dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi membri può essere rieletto.

L'Esecutivo è convocato dal Segretario, d'accordo col Presidente, o su richiesta scritta di almeno tre componenti.

Le decisioni dell'Esecutivo vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



ARTICOLO 9 Coordinamento regionale

Per lo svolgimento delle attività nell'ambito del territorio di una Regione, i soci costituiscono il Coordinamento regionale.

Ogni Coordinamento regola autonomamente la propria struttura e designa un proprio rappresentante che partecipa di diritto all'Esecutivo.

ARTICOLO 10 Tesoriere

Il Tesoriere predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Esecutivo. Predispone il rendiconto economico annuale delle attività svolte a favore dei sahravi di cui all'art. 2, secondo i criteri di cui all'art. 11.

ARTICOLO 11 Risorse economiche e rendiconto

L'Associazione trae i suoi proventi dalle quote associative versate dai soci, dai contributi volontari conferiti da persone fisiche e da istituzioni ed enti pubblici e privati, da contributi di organismi internazionali, da introiti derivanti da convenzioni, da donazioni e lasciti testamentari, da lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza, da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione è redatto annualmente dal Tesoriere, il quale predispone inoltre il rendiconto economico delle attività svolte a favore dei sahravi di cui all'art. 2 sulla base dei bilanci e dei rendiconti dei soci di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2; nonché dell'ammontare dell'attività svolta a favore del popolo sahravi dai soci di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, comma 2.

I bilanci annuali sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione. Tali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per realizzare le attività di cui all'art. 3.

ARTICOLO 12 Quota sociale

La quota associativa annuale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea ordinaria.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non sono elettori e i loro rappresentanti non possono essere eletti alle cariche sociali.



Adde

ARTICOLO 13 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi. L'Assemblea nomina i liquidatori e il patrimonio mobiliare e immobiliare e gli eventuali avanzi di gestione vengono devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ARTICOLO 14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Adde